

fur.
n° 2884
del 12/6/89



Rimborso stampati L. 500

Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 5146/852 - 1989

P.I. 00488680455

Anno 1989

C.F. RRGLMD 20D61B832Q

Pratica n. 196

C.F. MSTUD0018L10B832E

IL SINDACO

Vista la domanda in data 13 Aprile 1989 presentata dal Sig. ~~FRA. NO. VER. DI~~
VIOLA GIUSEPPINA E C. S.n.c. - ARRIGHI nato a **CARRARA 21/4/20**
~~LINDA E MOSTI OVIDIO~~ **CARRARA 10/7/18**
residente in **MARINA DI CARRARA via le GALILEI 13 ter.** C.F.
registrata il **13/4/1989** al Prof. Gen. n° **5146**
corrispondente al n° **852** del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene ri-
chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di **costruzione fabbricato ad uso**
mostre e depositi.

- 2ª SOLUZIONE -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° **87** particella n° **355 b/6912** -
posta in **MARINA DI CARRARA** Viale **GALILEI**

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° **371**
in data **9/2/1989** -

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° **verb. 8** della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta
del **17/02/89** -

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° **===**
in data **5/1/1987** -

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° **===**
del **===** -

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla con-
cessione;

Visto il parere favorevole del Sig. Sindaco alla cointestazione espresso
in data 8/5/1989; -

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. **FRA. NO. VER. DI VIOLA Giuseppina e C. ARRIGHI Lidia - Mosti Ovidio** -

residente a ~~MARINA DI CARRARA VIALE GALILEI~~
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori
di ~~Costruzione fabbricato ad uso mostre e depositi .-~~

~~-2° Soluzione-~~

secondo il progetto costituito da n° ~~due~~ tavole che si allega quale parte integrante del
presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10,
la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urba-
nizzazione;

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega
con il numero e fa parte integrante della presente concessione la conven-
zione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con
il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella con-
venzione stessa;

C ☒ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lette-
ra), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di

L. ~~78.538.000=~~ lire ~~settantotto milioni cinquecentocinquantomila~~
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° ~~840~~ del ~~21/11/84~~

A ~~secondo dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 157~~ modificato dall'art. 26 bis della legge 15
febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° ~~840~~

del ~~21/11/84~~ e successive ~~il contributo è stato suddiviso in~~ rate. ~~quattro~~

L'importo di lire ~~22.867.500=~~ (lire ~~ventidue milioni ottocentosessantasettemila~~)
relativo alla 1° rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° ~~1500=~~

del ~~28/5/1989~~ rev; n° ~~4429/0/2655=4428/0/2654=4430/0/2656=4431/0/~~

Le successive, ~~tre~~ rate dell'importo di lire ~~22.867.500=~~ (lire ~~VENTIDUE MILIO=~~

~~NIOTTOCENTO SESSANTASETTENMILA 500=~~) ciascuna verranno versate rispettivamente en-

tro ~~6=12=18 MESI~~ dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato ade-
guata ed idonea garanzia di lire ~~137.208.000=~~ (lire ~~CENTOTRENTASETTENMILIONIDUECENTO~~

a ~~0750 MILA~~ polizza fidejussoria del ~~23/05/1989~~ rilasciata da ~~ZURIGO ASSICURAZION~~

~~n° 105/A1182 e 105/A 1183=~~

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma let-
tera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire
viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. ~~COMUNE DI ARA~~ si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per l'intero edificio n. alloggi
la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.
in parte

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982; è determinata in L. ~~12.914.000=~~ (Lire ~~DODICIMILIONINOVECENTOQUATTORDICIMILA=~~)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° ~~840~~ del ~~21/11/1989~~ il contributo verrà pagato in corso d'opera in **QUATTRO** rate da versare rispettivamente entro ~~6=12=18~~ **MESE**

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. ~~137.208.000=~~ (Lire ~~CENTOTRENTASETTEMILIONIDUECENTOOTTONILA=~~) a mezzo di polizza fidejussoria del ~~23/5/1989~~ rilasciata da ~~ZURIGO ASSICURAZIONI~~ n° ~~105/A1182~~ E ~~105/A1183~~

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

LA DATA DI NOTIFICA

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal.....
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

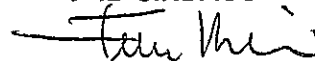
Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82, il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

13 GIU. 1989

Carrara, addì

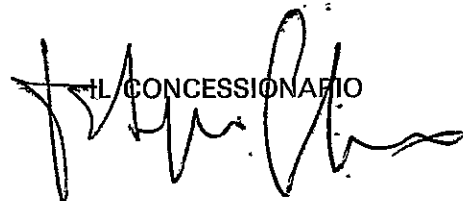
IL SINDACO



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, addì 14.6.89

IL CONCESSIONARIO





Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 5146/852-89Anno 1990Pratica n. 196

(*) P.I.: 00488680455

C.F.: RRG LND 20D61 B8320

MST VDO 18L10 B832E

IL SINDACO

Vista la domanda in data 13 Aprile 1989 presentata dal Sig. FRA.MO.VER. di
VIOLA GIUSEPPINA e C. snc - ARRIGHI LIDIA e Carrara 21.4.20
MOSTI OVIDIO nato a " 10.7.18 (*)
residente in Marina di Carrara via le Galilei 130 ter C.F. 5146
registrata il 13.4.1989 al Prot. Gen. n° 652
corrispondente al n° 852 del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene ri-
chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di costruzione fabbricato ad uso
mostre e depositi

- 2ª SOLUZIONE -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 79 particella n° 334-282
posta in Marina di Carrara Via le Galilei

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 371
in data 9.2.1989

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 8 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta
del 17.2.1989

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno
1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° 5.1.1987
in data 5.1.1987

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° 8.5.1989
del 8.5.1989

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla con-
cessione; il parere favorevole del sig. Sindaco alla cointestazione espresso in data
8.5.1989;

D I S P O N E

ART. 1

Oggetto della concessione

FRA.MO.VER. di VIOLA GIUSEPPINA e C. - ARRIGHI LIDIA - MOSTI OVIDIO

Al Sig. _____

residente a Marina di Carrara Viale Galilei
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di costruzione fabbricato ad uso mostre e depositi in Marina di Carrara Viale Galilei

- 2^a SOLUZIONE -

secondo il progetto costituito da n° due tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

B ☐ Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa;

C ☐ Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di L. 78.558.000 lire settantotto milioni cinquecentocinquantaottomila

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 ^{e succ.mod.ed int.} del 21.11.84

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 e succ.mod.ed int. del 21.11.84 il contributo è stato suddiviso in quattro rate.

L'importo di lire 22.867.500 (lire ventidue milioni ottocentosessantasettemila500) relativo alla 1^a rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 4429/O/2655 4428/O/2654+4430/O/2656- del 24.5.89 4431/O/2657.

Le successive, tre rate dell'importo di lire 22.867.500 (lire ventidue milioni ottocentosessantasettemila500) ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6-12-18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire 137.208.000 (lire centotrentasettemilioni duecentoottomila)

a mezzo di polizza fidejussoria del 23.5.89 rilasciata da ZURIGO ASSICURAZIONI n. 105/A1182 e 105/A 1183

D ☐ Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma lettera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ Concessione a titolo gratuito.

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per l'intero edificio n. alloggi per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. in parte

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. 12.214.000 (Lire dodicimilioninovecentoquattordicimila)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 23.11.84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate da versare rispettivamente entro 6-12-18 mesi

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. 137.208.000 (Lire centotrentasettemilioni duecentoottomila) a mezzo di polizza fidejussoria del 23.5.89 rilasciata da ZURIGO ASSICURAZIONI n. 105/A1182 e 105/A1183

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

LA DATA DI NOTIFICA

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal.....
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

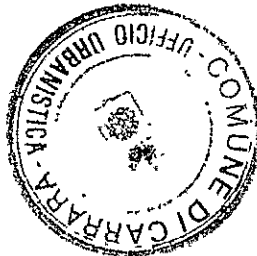
Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.



3 MAR. 1990

Carrara, addì

IL SINDACO

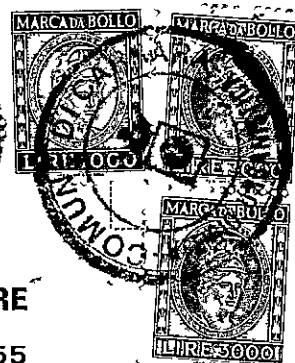
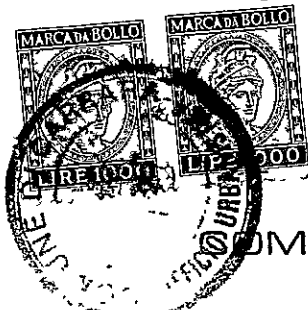
[Signature]

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Carrara, addì 3.3.1990

[Signature]



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 5146/852 - 1989

Anno 1989

Pratica n. 196

P.I. 00488680455

C.F. RRGLMD 20D61B832Q

C.F. MSTUD018L10B832E

IL SINDACO

Vista la domanda in data 13 Aprile 1989 presentata dal Sig. FRA.MO.VER. DI VIOLA GIUSEPPINA E C. S.n.c. - ARRIGHI nato a CARRARA 21/4/20 residente in MARINA DI CARRARA via le GALILEI 130 ter. CARRARA 10/7/18 registrata il 13/4/1989 al Prot. Gen. n° 5146

corrispondente al n° 852 del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di costruzione fabbricato ad uso mostre e depositi. -

- 2ª SOLUZIONE -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 87 particella n° 348 b/6912 - posta in MARINA DI CARRARA Viale GALILEI 334-222

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 371 in data 9/2/1989 -

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° verb. 8 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 17/02/89 -

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° 5/1/1987 -

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Visto il parere favorevole del Sig. Sindaco alla cointestazione espresso in data 8/5/1989; -

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. FRA.MO.VER. DI VIOLA Giuseppina e C. ARRIGHI Lidia - Mosti Ovidio -

residente a MARINA DI CARRARA VIALE GALILEI
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori
di Costruzione fabbricato ad uso mostre e depositi.

-2- Soluzione-

secondo il progetto costituito da n° due tavole che si allega quale parte integrante del
presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10,
la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urba-
nizzazione;

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega
con il numero e fa parte integrante della presente concessione la conven-
zione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con
il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella con-
venzione stessa;

C ☒ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lette-
ra), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di
L. 78.558.000= lire settantottomilionicinquecentocinquantaottomila

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 =
e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15
febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840
del 21/11/84 e **successive modifiche ed integrazioni.**

Il contributo è stato suddiviso in quattro rate.

L'importo di lire 22.867.500= (lire ventiduemilionioctocentosessantasettemil-
500=

relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n°
del 24/5/1989 rev: n° 4429/0/2655=4428/0/2654=4430/0/2656=4431/0/

Le successive, - tre - rate dell'importo di lire 22.867.500= (lire VENTIDUEMILIO
NIOTTOCENTOSESSENTASETTEMILA500=

.....) ciascuna verranno versate rispettivamente en-
tro 6=12=18 MESI dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato ade-
guata ed idonea garanzia di lire 137.208.000= (lire CENTOTRENTASETTEMILIONIDUECENTO
OTTOMILA=
a mezzo di polizza fidejussoria del 23/05/1989 rilasciata da ZURIGO ASSICURAZIO
n° 105/A1182 e 105/A 1183=

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma let-
tera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire
viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per l'intero edificio n. alloggi
la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.
in parte

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. 12.914.000= (Lire DODICIMILIONINOVECENTOQUATTORDICIMILA=)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/1989 il contributo verrà pagato in corso d'opera in **QUATTRO** rate da versare rispettivamente entro 6=12=18 MESI=

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. 137.208.000= (Lire CENTOTRENTASETTEMILIONIDUECENTOOTTOMILA= a mezzo di polizza fidejussoria del 23/5/1989 rilasciata da ZURIGO ASSICURAZIONI n° 105/A1182 E 105/A1183=

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6.

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla LA DATA DI NOTIFICA data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

13 GIU. 1989

Carrara, addì



IL SINDACO

[Signature]

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

[Signature]

Carrara, addì 14.6.89